



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
della provincia di LUCCA
via Guinigi 40 – tel. 0583/467276

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Lucca di fronte a richieste improprie di alcuni datori di lavoro ritiene di precisare quanto segue:

Il Medico di Medicina Generale può rilasciare certificato di malattia INPS solo nei seguenti casi:

- 1) **patologie acute o riacutizzazioni di patologie croniche**, citando la diagnosi o codice ICD IX.
- 2) astensione dal lavoro per motivi preventivi di rischio **solo a seguito di Ordinanza del Sindaco** (Covid pos), per isolamento sorveglianza obbligatoria o quarantena, o **Provvedimento Igiene Pubblica** per sorveglianza fiduciaria (contatti stretti o provenienti da zone rosse o a diff. locale) DPCM 08.03.2020 art. 3 comma 2 c) d).

Il Medico di Medicina Generale (Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale) NON PUO' rilasciare i seguenti certificati:

- 1) **Astensione dal lavoro con certificato INPS per soggetti affetti da patologie croniche o situazioni di deficit immunitario. La raccomandazione riportata nel DPCM 08.03.2020 art. 3 co. b non implica certificazione INPS da parte del MMG e deve essere accertata dal medico competente per i dipendenti PA o medico del lavoro per i dipendenti privati. La certificazione di accertata patologia cronica o deficit immunitario (non INPS) può essere rilasciata come da normale procedura.**
- 2) **L'astensione dal lavoro proposta autonomamente dal datore di lavoro non può essere certificata dal MMG. Sarà il datore di lavoro ad attuare tale astensione secondo il DPCM 08.03.2020 (ferie, cassa integrazione, telelavoro).**
- 3) **Il certificato di malattia INPS presuppone uno stato di malattia acuta o riacutizzazione di malattie croniche e non situazioni di esposizione a rischio.**

Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Umberto Quiriconi